

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1095

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata RUFFINO

Modifica all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità

Presentata il 13 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 3 febbraio 1975, n. 18, si è voluta dare una prima regolamentazione alla validità della firma dei non vedenti. Tuttavia oggi, alla luce dell'esperienza e dell'evoluzione sociale e civile, s'impone la necessità di rivedere la normativa vigente.

Nello specifico, all'articolo 2 della citata legge n. 18 del 1975 è stabilita la piena validità della firma apposta da una persona non vedente capace di agire. La disposizione non specifica che la firma del non vedente sia valida anche sull'atto pubblico redatto da un notaio, tanto che il non vedente è costretto spesso a farsi assistere da due testimoni e ciò appare del tutto ingiustificato tenuto conto che si tratta di un atto pubblico redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, in cui vi è un'assoluta garanzia offerta proprio dal pubblico ufficiale rogante.

Tale disposizione è in conflitto con quanto stabilito dall'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 28 novembre 2005, n. 246, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, il quale specifica che «Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto».

L'interpretazione giurisprudenziale prevalente ritiene non abrogata la disposizione citata, nonostante la norma prevista dalla legge n. 18 del 1975 sia successiva, in base

al principio di maggiore specificità della legge n. 89 del 1913 che fa riferimento esclusivamente agli atti pubblici rogati dal notaio. Tale orientamento interpretativo è stato successivamente confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4344 del 7 aprile 2000.

Il quadro normativo delineato risulta, dunque, poco comprensibile poiché il non vedente sarebbe, secondo il combinato disposto delle leggi citate, perfettamente libero di firmare autonomamente le scritture private anche senza l'assistenza di un fiduciario. Le scritture private sono predisposte da soggetti privati e non vi è nessuno che ne possa garantire il contenuto e, pertanto, il rischio di raggio è certamente superiore rispetto agli atti notarili, ma la legge n. 18 del 1975 consente al non vedente di scegliere, a suo rischio, di avvalersi o no di un assistente lettore.

Negli atti pubblici, invece, è il notaio stesso che redige il documento e garantisce,

in qualità di pubblico ufficiale, che il suo contenuto sia conforme alla legge. Egli, anzi, ha l'obbligo di leggere l'atto ad alta voce permettendo così al non vedente di ascoltarne il contenuto e di porre, se del caso, domande e richieste di chiarimento.

Quindi, nell'ipotesi in cui il disabile è già adeguatamente tutelato vi è l'obbligo dei testimoni, mentre nel caso in cui teoricamente non esiste alcuna protezione egli è invece libero di firmare, con la conseguenza di far sorgere vincoli e obblighi giuridici.

La presente proposta di legge, dunque, apporta una modifica all'articolo 2 della legge n. 18 del 1975 prevedendo specificamente la validità della firma della persona non vedente sugli atti privati e su quelli pubblici. Per una maggiore tutela del non vedente viene altresì specificato che il notaio o un altro pubblico ufficiale non può richiedere, né tanto meno pretendere, la presenza di testimoni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La firma apposta su qualsiasi atto pubblico o privato dalla persona affetta da cecità, senza l'assistenza o la presenza di testimoni, che non può comunque essere richiesta dal notaio o da un altro pubblico ufficiale, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse ».



19PDL0033080